



**TRIBUNALE ORDINARIO di COMO**

**Il giudice del Lavoro**  
Dott Marco Mancini

sciolta la riserva che precede;

**OSSERVA**

*In punto di integrazione del contraddittorio*

Dopo l'entrata in vigore della nuova regola processuale introdotta dalla L. 92/2012 alla disposizione sull'appalto ai sensi della Legge Biagi, l'attuale formulazione dell'art. 29, comma 2, D. Lgs. 276/2003 prevede che *“il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all'appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori”*.

Seppur la norma in esame non parli espressamente di litisconsorzio necessario, tuttavia l'espressione *“è convenuto unitamente”* rende indubbio che la norma comporti un'ipotesi di litisconsorzio necessario tra tutti i soggetti che sono stati parte dell'appalto presso cui era impiegato il lavoratore, che *dovranno* essere convenuti in giudizio per rispondere solidalmente delle retribuzioni non corrisposte al prestatore di lavoro.

E' altrettanto indubbio però che tale norma, se intende agevolare le possibilità di difesa del committente, rischia di complicare l'effettività della tutela stabilita per il credito del lavoratore, non essendo sempre agevole individuare le parti del contratto di appalto o subappalto. In tale situazione, poiché il litisconsorzio non è stabilito soltanto nell'interesse dei responsabili solidali bensì anche a garanzia maggiore per il lavoratore secondo i principi della responsabilità solidale, deve ritenersi, secondo una interpretazione costituzionalmente orientata della norma alla stregua dell'art 24 e 111 Cost, che il lavoratore ben possa rinunciare a valersi della solidarietà nei confronti del committente chiamando in causa solo l'appaltatore.

Ma se invece il lavoratore chiami in giudizio anche il committente e non solo il suo datore di lavoro, è inevitabile che siano chiamati in giudizio tutti gli attori esistenti nella catena dell'appalto, soprattutto quando ognuno dei convenuti (committente e appaltatore o subappaltatore) svolgano domanda di manleva o regresso nei confronti degli altri subappaltatori.

Nella specie, ove sono stati chiamati in giudizio il committente (nella specie, Carnini spa incorporata da Parmalat spa), l'appaltatore (Consorzio Stabile Miles) e il subappaltatore datore di lavoro (nella specie Multiservice spa), pur avendo il lavoratore rinunciato a valersi della solidarietà

nei confronti dell'altro soggetto interposto allo stato noto (nella specie il Consorzio Ecologia Nazionale), quest'ultimo andrà comunque chiamato in giudizio a cura del Consorzio Stabile Miles che ha inteso esercitare la domanda di regresso/manleva per garantirsi di quanto la parte deve pagare all'altra.

Va precisato che con l'azione di regresso ex art 29, pur complicando i tempi di definizione del contenzioso, il committente tenderà a recuperare l'intera somma corrisposta al lavoratore, trattandosi di obbligazione contratta nell'interesse esclusivo del condebitore datore di lavoro (art. 1298 c.c.). Nello schema dell'art. 29 l'azione di regresso non parrebbe esercitabile nello stesso giudizio in cui il committente venga convenuto dal lavoratore per essere riconosciuto come corresponsabile solidale per obbligazioni maturate in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto. Infatti, poiché è posticipato dalla legge all'esito del pagamento e dell'infruttuosa esecuzione dell'appaltatore, il regresso non sembra possa anticiparsi nel giudizio di merito. Tuttavia sembra preferibile la soluzione opposta. Nulla impedisce infatti – in base al principio di economia dei mezzi giuridici - che la manleva venga anticipata nel giudizio di merito. Come si evince da consolidata giurisprudenza, che pur consente – in via generale - al debitore solidale di anticipare l'azione di regresso per procurarsi un titolo nella sede di merito in cui è convenuto unitamente al condebitore. La giurisprudenza ammette (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 12691; Sez. 3, Sentenza n. 15930 del 13/11/2002) cioè di agire in via preventiva, in previsione dell'esito positivo dell'azione intrapresa dal creditore e condizionatamente alla fruttuosa escussione del regrediente per l'intero. Ovviamente l'eventuale sentenza di accoglimento non potrà essere opposta al creditore e non potrà essere messa in esecuzione nei confronti del corresponsabile solidale se chi l'ha promossa non abbia a sua volta adempiuto per intero nei confronti del creditore principale. E del resto, pur trattandosi di domande tra imprese che possono essere qualificate come domanda di garanzia ex art 32 cc, le quali ricorrono quando per contratto o per legge il terzo è tenuto a rilevare il convenuto dalla domanda dell'attore, queste sono attratte alla competenza del giudice del lavoro.

*In punto di istanza ex art 423 cpc.*

Non è chiaro se i ricorrenti abbiano inteso richiedere l'emissione di ordinanza anticipatoria di condanna disciplinata dall'art. 423 c.p.c.. ai sensi del 1 comma (per il pagamento di somme di denaro non contestate) ovvero del 2° comma (per il pagamento di somme relativamente ad una parte della causa per la quale è stata raggiunta la prova). Deve ritenersi, alla luce del tenore dell'istanza rivolta nei confronti del contumace e senza alcuna indicazione delle prove su cui è fondata l'ordinanza, che l'istanza sia qualificabile ai sensi del comma 1° comma dell'art.423 c.p.c... E così formulata l'istanza è inaccoglibile nei confronti del convenuto contumace. Infatti, la non contestazione, proprio perché ha ad oggetto le somme di denaro, deve essere espressa e non può

essere desunta da un comportamento omissivo quale il silenzio (un comportamento incompatibile con la volontà di opporsi). E in caso di contumacia, come nella specie, non può ritenersi configurare la “non contestazione”. A tal proposito in dottrina vi era: chi riteneva che la contumacia non valeva come non contestazione (era necessaria la non contestazione espressa) e chi riteneva che avendo come oggetto i fatti, la contumacia poteva essere considerata non contestazione. La non contestazione invece, come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità, deve essere espressa e la contumacia del convenuto non va considerata non contestazione. Pertanto, l’istanza va rigettata, fatto salvo ogni ulteriore istanza.

**P.Q.M.**

- rigetta l’istanza ex art 423 comma 1 cpc nei confronti di Multiservice soc coop;
- ordina l’integrazione del contraddittorio nei confronti di Consorzio CEN a cura di parte istante Consorzio Stabile Miles nel rispetto dei termini liberi a comparire mediante notifica del presente provvedimento e degli atti introduttivi entro 20 gg dalla comunicazione della presente ordinanza e fissa l’udienza ex art 420 cpc al 9 aprile 2015 ore 9.50

Si comunichi.

Como, il 15.1.15

**IL GIUDICE DEL LAVORO**

Dr Marco Mancini